



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Via P. de Ralli n. 3 – 34128 Trieste

Responsabile del procedimento:

Demarin

E mail: paolo.demarin@asugi.sanita.fvg.it

Istruttoria:

Lucia Pelagatti

Enrico Siardi

Fausto Rigonat

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

dgsan@postacert.sanita.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

salute@certregione.fvg.it

Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle Regioni d'Italia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

ARPA FVG

PEC: arpa@certregione.fvg.it

Ai Direttori Generali

Aziende sanitarie del FVG

asfo_protgen@certsanita.fvg.it

asufc@certsanita.fvg.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

comune.trieste@certgov.fvg.it

comune.muggia@certgov.fvg.it

comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it

comune.monrupino@certgov.fvg.it

comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it

[comune-obcina.sandorligodellavalle-](mailto:comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it)

dolina@certgov.fvg.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

Grado, Staranzano, Monfalcone

Capitaneria di Porto di Trieste

34132 Trieste

PEC: dm.trieste@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Monfalcone

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it

Sezione Polizia Stradale Trieste

sezpolstrada.ts@pecps.poliziadistato.it

Comando Carabinieri NAS

sud34442@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Carabinieri
tts20246@pec.carabinieri.it

Comando Legione Carabinieri
Friuli Venezia Giulia
tud34416@pec.carabinieri.it

Comando Compagnia Carabinieri Monfalcone
tgo30979@pec.carabinieri.it

CTI
prodottoitticosicuro@arubapec.it

Al Referente per i miticoltori del Golfo di Trieste
cogiumar@legalmail.it

Al Referente della Ditta Ittiomar
ittiomar@pec.it

Cooperativa Pescatori Grado
COOPPESCATORIGRADO@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

cooppeccatorigrado@libero.it
laura_pescatorigrado@virgilio.it
selene_pescatorigrado@virgilio.it

Al Direttore
Dipartimento di Prevenzione ASUGI
Dott. Luigi Finotto
dip@asugi.sanita.fvg.it

Istituto Zooprofilattico S. delle Venezie
SC2 SCS8 SCT4
izsvenezie@legalmail.it
segr.pn@izsvenezie.it

Gorizia, 26 aprile 2023

OGGETTO: revoca dell'ordinanza n. 1/23 prot. 14437 del 15 febbraio 2023 recante chiusura della zona 10 GO Porto Buso, ai sensi del regolamento UE 627/19 e della DGR FVG 1925/22.

Ordinanza n. 1/23 bis del 26 aprile 2023 per 10 GO Porto Buso Grado.

IL DIRETTORE

Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

CONSIDERATO:

1. che questo ufficio con l'ordinanza n. 1/23 in oggetto, cui rimando, ha disposto la chiusura della zona 10 GO Porto Buso ai sensi del regolamento UE 627/2019, art. 62(1) e della DGR FVG 1925/22;
2. che dalla predetta zona, in quanto classificata "B" dalla DGR FVG 1925/22 ai sensi dell'art. 54 del regolamento UE 627/19, i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento di depurazione;
3. che l'art. 63(1) del precitato regolamento unionale, rubricato "Riapertura delle zone di produzione" stabilisce testualmente che *"Le autorità competenti possono riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e non presentano altri rischi per la salute umana"*;
4. che la DGR FVG 1925/23 stabilisce che *"La revoca delle misure restrittive potrà essere adottata dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora, a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 (una) settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSve comunichi alle Aziende Sanitarie il ripristino delle condizioni di idoneità della zona B di produzione e di raccolta"*;
5. che a seguito del campionamento ufficiale eseguito il 18.4.23 (Verbale invio campioni n. 060207-2300011901B) nella predetta zona 10 GO, con il rapporto di prova n. 23AT4PN-U/499 del 21 aprile c.a. l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato la conformità delle analisi eseguite sui molluschi C. gallina ai parametri E. coli e Salmonella spp per le zone classificate "B";

REVOCA

- a) per le motivazioni sopra riportate l'ordinanza n. 1/23, in quanto 10 GO risulta conforme ai precitati requisiti microbiologici per le zone B ex art. 54 del regolamento UE 627/19. Per l'immissione in commercio ai fini del consumo umano è necessario un trattamento di depurazione.
- b) Gli operatori del settore alimentare sono comunque tenuti a garantire nell'ambito del proprio sistema per la sicurezza degli alimenti tutti i requisiti previsti dal regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo V per questo alimento.

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

- ✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
- ✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- ✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla sua notifica.



Il Direttore
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale
(Demarin)